



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 28/03/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2023).

L'anno duemilaventitre, il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, alle ore 19:30 nell'aula consiliare "Zucchetto Calogero", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/03/2023 prot. n. 5618, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere D'Ugo Biagio.

Assiste la seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Domenica Ficano.

All'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio alle ore 19:45 risultano rispettivamente presenti e assenti i sig.ri Consiglieri Comunali:

	COGNOME E NOME	P	A
1	D'Ugo Biagio	X	
2	Lazzara Maria Rita	X	
3	Pecoraro Francesco	X	
4	Marino Maria Rita	X	
5	Imburgia Luigi	X	
6	Lo Bosco Alessio	X	
7	Colombo Agnese	X	
8	Genualdi Martina Agnese	X	
9	Lo Bosco Salvatore		X
10	Granà Antonio	X	
11	Petrancosta Antonella	X	
12	Bucaro Biagio	X	

Sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali risulta assente giustificato il consigliere (Lo Bosco Salvatore)

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco e degli Assessori comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento iscritto al terzo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2023)”**

Il Presidente dopo la lettura del punto posto all'ordine del giorno passa la parola al Ragioniere Comunale presente in aula per illustrare la proposta.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Domenico Camarda, illustra dettagliatamente la proposta che ha ricevuto il parere favorevole dell'Organo dei Revisori dei Conti e della Commissione Bilancio a maggioranza dei componenti.

Il Consigliere Granà afferma che non è obbligatorio confermare le aliquote IMU già adottate nell'anno 2015 e che le stesse possono essere oggetto di riduzione.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Domenico Camarda risponde che al fine di preservare gli equilibri economici finanziari non è possibile ridurre le aliquote IMU stabilite dalla Commissione Straordinaria nel 2015, in quanto tra il 2009 e il 2015 i trasferimenti statali erogati al Comune di Altavilla Milicia sono diminuiti di € 877.428,00.

Il Consigliere Granà risponde che occorre anche controllare le spese al fine di ridurre le uscite finanziarie.

Terminata la discussione, **il Presidente** mette ai voti la proposta, la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito: Presenti e Votanti n. 11, Favorevoli n. 8, Contrari n. 2 (Granà e Petrancosta) e Astenuto n. 1 (Bucaro).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

Visto il Parere Favorevole della 3° Commissione Consiliare;

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Visto l'esito della votazione;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Reg.le 20/08/1960, n. 3;

Visto le LL. RR. Nr. 23/98;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

Di Approvare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (Imu 2023).

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, ai voti la immediata eseguibilità della deliberazione, la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito: Presenti e votanti n. 11, Favorevoli n. 8, Contrari n. 2 (Granà e Petrancosta) e Astenuto n. 1 (Bucaro)

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del provvedimento.

Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Biagio D'Ugo **

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Maria Rita Lazzara **

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott.ssa Domenica Ficano**

**firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. lgs.n.39/1993*

Delibera del Consiglio Comunale N° 5 / 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Altavilla Milicia, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Domenica Ficano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 28/03/2023;

Decorsi 10 gg. dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R.44/91;

X -Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991;

Altavilla Milicia, li 28/03/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott.ssa Domenica Ficano **

**firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. lgs.n.39/1993*



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2023).**

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Domenico Camarda sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta deliberativa dichiarando di non trovarsi in conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 -bis della legge 271/1990 e s.m.i.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con il quale viene istituita l'imposta municipale unica (IMU)

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (denominato "*Salva Italia*"), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale l'imposta municipale propria viene anticipata in via sperimentale a partire dall'anno 2012;

VISTA la Legge di Stabilità 2016;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), così come modificata dal D.L. n. 16 del 06/06/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 02/05/2014, che ha stabilito l'Istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: il primo il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (imposta municipale propria - IMU) e il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali (tributo sui servizi indivisibili - TASI e tributo sul servizio rifiuti - TARI);

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 27/04/2016 recante "Determinazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) : Conferma Aliquote e e detrazioni per l'anno 2016";

Dato atto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2020 " Legge di Bilancio 2020" ed in particolare i commi da 738 a 783, che qui si intendono integralmente richiamati ;

TENUTO CONTO che il **comma 744** conferma la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili D ad aliquota del 7,6 per mille. La norma precisa l'esclusione per gli immobili del tipo indicato posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Viene anche confermata

l'attribuzione al Comune di competenza territoriale delle attività di accertamento e riscossione sugli immobili in questione, nonché del relativo gettito recuperato.;

RILEVATO CHE il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO CHE a norma del articolo 1, comma 741 della Legge di Bilancio 2020 Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune (e il Comune di Altavilla Milicia decide in tal senso), l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

RILEVATO che a norma dell'art. 1 comma 758 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

DATO ATTO che a norma dell'articolo 1 comma 759 della Legge di Bilancio 2020 sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le

disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200.

VISTO che l'articolo 52 del decreto legislativo 446/97 disciplina la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate ed è applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del decreto Legge 201/2011 e dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (**30/06/2020**), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

RILEVATO CHE In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote

RILEVATO CHE aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO che per l'anno **2022** il contributo dato dal Comune di Altavilla Milicia all'alimentazione del Fondo di Solidarietà 2019 è stato pari ad € 729.562,12 , alle quali devono essere sommate le somme recuperate da parte dello Stato pari ad circa 497.702,80 e tali previsioni sono state confermate in base alle indicazioni del Ministero delle Finanze per l'anno 2023;

DATO ATTO che per gli anni 2024-2025 è prevista una riduzione dei trasferimenti ordinari da parte della Regione Sicilia del 50% ;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2016 recante "Determinazione Aliquote Tassa Servizi Indivisibili (TASI) .Conferma aliquote anno 2016", l'aliquota ordinaria della Tasi era stata fissata nella misura dello 1,40 per mille ;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2016 recante "Determinazione Aliquote Tassa Imposta Municipale Propria (IMU) .Conferma aliquote e detrazioni anno 2016", l'aliquota ordinaria dell'IMU era stata fissata nella misura dello 0,92 per cento ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11/05/2020 recante " Determinazione Aliquota e detrazioni dell'imposta Municipale propria (IMU 2020);

DATO ATTO che l'ar. 1 comma 775 della Legge 197 del 29/12/2022 ha differito il termine di approvazione del Bilancio Di Previsione 2023-2025 al 30/04/2023;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";

PRESO ATTO del comma 837 dell'art. 1 della Legge 197 del 29/12/2022 a norma del quale all'articolo 1 della Legge 27/12/2019, comma 767 , concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imu è aggiunto, in fine , il seguente periodo " *in deroga all'articolo 1 comma 168, della Legge 27/12/2006 n. 296, e al terzo periodo del presente comma , a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo , in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a755*";

EVIDENZIATO che al momento il Ministero delle Finanze non ha ancora provveduto a pubblicare il prospetto di cui ai commi 756 e 757 della Legge 197/2019 e nelle more della pubblicazione , è necessario procedere con deliberazione del Consiglio Comunale alla conferma delle aliquote Imu individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/05/2020 ed alla loro definizione per l'anno 2023.

DATO ATTO che il prospetto di cui ai commi 756 e 757 della legge di bilancio della Legge 197/2019 , non appena pubblicato dal Ministero sarà elaborato e pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze , entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della Pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote dell'imposta di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ;

RITENUTO dover determinare , al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio dell'anno 2023:

- l'aliquota di base di cui all'articolo 13 comma 6 decreto legge 201/2011 nella misura dello **1,06%**;
- l'aliquota prevista per l'abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze di cui all'art. 13 comma 7 del Decreto Legge 201/2011 nella misura dello **0,4%** ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi affettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso (2023) in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'intera imposta entro il 16 giugno;

EVIDENZIATO CHE le aliquote Imu approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11/05/2020 recante "Determinazione Aliquota e detrazioni dell'imposta Municipale propria (IMU 2020), non riportano variazioni ;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 52 del 05/06/2015, modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/03/2016 recante "Modifiche ed integrazioni del regolamento comunale Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016, che qui si intende integralmente confermato , fatte salve le modifiche rese obbligatorie dalla Legge di Bilancio 2023 ;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi della LR 48/91 art.1 lett.1, da Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott. Domenico Camarda;

PROPONE

1) **DI STABILIRE**, per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa le seguenti misure delle aliquote relative all'imposta municipale propria come di seguito:

- **aliquota di base** di cui all'art. 13 comma 6 Decreto legge 201/2011 : **1,06 %** (applicabile ad immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze);
- **aliquota prevista** per l'abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di cui all'art.13 comma 7 Decreto legge 201/2011 misura percentuale: **0,4%** e detrazione di € **200,00**;
- **aliquota prevista** per l'abitazione principale cat.A/6 (fabbricati rurali ad uso abitativo) e relative pertinenze di cui all'art.13 comma 7 Decreto Legge 201/2011 misura percentuale: **0,4%** e detrazione di € **200,00**;
- **aliquota prevista** per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. N. 917 DEL 1986: **1,06%**.

PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI

CATEGORIE DI IMMOBILI	ALIQUOTE	DETRAZIONE
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di Categoria da A/2-A/3-A/4-A/5-A/7 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) dei soggetti passivi persone fisiche , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente-	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari-	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliari di civile abitazione destinati ad alloggi sociali		

come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture inclusi quelli destinati agli studenti universitari-legge stabilità 2016-	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliari riferite alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio-	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica-	ESENTE	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 708 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 categoria catastale D/10-	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliari (beni merce) di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione diposta dall'articolo 2 del Decreto legislativo n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati.	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali da A1/ , A/8 ed A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche, possedute a titolo di proprietà o usufrutto. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo-	0,40%	200,00
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1/ ad A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata-	0,40%	200,00
Aliquota immobili categoria D	1,06%	
Aliquota aree fabbricabili	1,06%	
Aliquota altri fabbricati	1,06%	
Aliquota altri fabbricati aventi categorie catastali A diverse da A 10, e relative pertinenze , non destinate ad abitazione principale	1,06%	
Aliquota altri fabbricati aventi categoria C/3 (immobili artigianali)	1,06%	
Aliquota altri fabbricati aventi categoria castale A/10 (immobili uso uffici)	1,06 %	
Aliquota altri fabbricati aventi categoria catastale C1 (immobili uso commerciale)	1,06 %	
Aliquota altri fabbricati aventi categoria Catastale C4	1,06%	
Terreni agricoli presenti circolare n. 9/1993 Ministero Finanze (PD parziale delimitazione) e quelli posseduti da coltivatori diretti, imprenditori agricoli e a immutabile destinazione agrosilvo pastorale a proprietà collettiva-	ESENTE	ESENTE
Terreni agricoli art 1 comma 752	1,06%	
Fabbricati inagibili e inabitabili (riducibile del 50% sulla base	1,06%	

imponibile)		
Immobili posseduti da cittadini italiani pensionati regolarmente iscritti all'AIRE (ridotta al 50% nell'anno 2023)	1,06%	
Immobili posseduti da cittadini italiani non pensionati regolarmente iscritti all'AIRE	1,06%	
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (riducibile del 50% sulla base imponibile).	1,06%	

2) **DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni entrano in vigore al 1 gennaio 2023 e per quanto non diversamente disciplinato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di imposta municipale propria;

3) **DI DELEGARE** il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera (comma 668 legge n. 147/2013), esclusivamente in via telematica, utilizzando il prospetto di cui al comma 757 della Legge mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14/10/2023 art. 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015 e s.m. ”.

5) **DI DICHIARARE** il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott. Domenico Camarda



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. 142/90 come recepito dall'art.1, comma 1, legge regionale n. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 si esprime parere:

favorevole

Altavilla Milicia, li 09/03/2023

Il Responsabile del Settore

Dott. Domenico Camarda



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. 142/90 come recepito dall'art.1, comma 1, legge regionale n. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 si esprime parere:

favorevole.

Altavilla Milicia, li 09/03/2023

Il Responsabile del Settore

Dott. Domenico Camarda





COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
N. 3208

Data 21 MAR 2023

**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2023). CONFERMA ALIQUOTE STABILITE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 11/05/2020”.

Il Collegio dei Revisori

VISTA la proposta di Consiglio Comunale recante “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2023). CONFERMA ALIQUOTE STABILITE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 11/05/2020” trasmessa al Collegio dei Revisori in data 09/03/2023, con nota 4603;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con il quale viene istituita l’imposta municipale unica (IMU)

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (denominato “*Salva Italia*”), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale l’imposta municipale propria viene anticipata in via sperimentale a partire dall’anno 2012;

VISTA la Legge di Stabilità 2016;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), così come modificata dal D.L. n. 16 del 06/06/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 02/05/2014, che ha stabilito l’Istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: il primo il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (imposta municipale propria – IMU) e il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali (tributo sui servizi indivisibili – TASI e tributo sul servizio rifiuti – TARI);

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 27/04/2016 recante “Determinazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) : Conferma Aliquote e e detrazioni per l’anno 2016”;

Dato atto che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (**30/06/2020**), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2016 recante "Determinazione Aliquote Tassa Imposta Municipale Propria (IMU) .Conferma aliquote e detrazioni anno 2016", l'aliquota ordinaria dell'IMU era stata fissata nella misura dello 0,92 per cento ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11/05/2020 recante " Determinazione Aliquota e detrazioni dell'imposta Municipale propria (IMU 2020);

DATO ATTO che l'ar. 1 comma 775 della Legge 197 del 29/12/2022, ha differito il termine di approvazione del Bilancio Di Previsione 2023-2025 al 30/04/2023;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanza n. 1/2020 avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";

PRESO ATTO del comma 837 dell'art. 1 della Legge 197 del 29/12/2022 a norma del quale all'articolo 1 della Legge 27/12/2019, comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imu è aggiunto, in fine, il seguente periodo " *in deroga all'articolo 1 comma 168, della Legge 27/12/2006 n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a755*";

EVIDENZIATO che al momento il Ministero delle Finanze non ha ancora provveduto a pubblicare il prospetto di cui ai commi 756 e 757 della Legge 197/2019 e nelle more della pubblicazione, è necessario procedere con deliberazione del Consiglio Comunale alla conferma delle aliquote Imu individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/05/2020 ed alla loro definizione per l'anno 2023.



EVIDENZIATA la necessità di procedere alla redazione del prospetto di cui ai commi 756 e 757 della legge di bilancio della Legge 197/2019 , non appena pubblicato dal Ministero sarà elaborato e pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze , entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della Pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote dell'imposta di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ;

EVIDENZIATO CHE le aliquote Imu approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11/05/2020 recante " Determinazione Aliquota e detrazioni dell'imposta Municipale propria (IMU 2020), non riportano variazioni ;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 52 del 05/06/2015, modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/03/2016 recante " Modifiche ed integrazioni del regolamento comunale Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016, che qui si intende integralmente confermato , fatte salve le modifiche rese obbligatorie dalla Legge di Bilancio 2023 ;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi della LR 48/91 art.1 lett.1, da Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott. Domenico Camarda;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2023). CONFERMA ALIQUOTE STABILITE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 11/05/2020".

Altavilla Milicia, 20/03/2023

Il Collegio dei Revisori

Dott. Stefano Lo Giudice

Dott. Francesco Faraci

Dott. Giacomo Giacalone

